



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

Decreto n° 6 del 08.08.2016

IL SINDACO

OGGETTO: Incarico a scavalco per un periodo di 1 anno, con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali. Attribuzione responsabilità area vigilanza e posizione organizzativa, con decorrenza dal 8.08.2016, al Comandante della Polizia Locale di Badesi, Sig. Francesco Stangoni.

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n.122 del 18.07.2016, resa immediatamente eseguibile, è stata prevista e programmata la possibilità di avvalersi dell'attività lavorativa del Comandante della Polizia Locale del Comune di Badesi, per un periodo di 1 anno, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma 557, della L. n.311/2004, anche in qualità di Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art degli artt.107, comma 3 lett.c), e 109, comma 2, del D.Lgs.267/2000;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del settore personale n.113 del 8.08.2016, con la quale si stabilisce di avvalersi dell'attività lavorativa a scavalco di eccedenza del Comandante della Polizia Locale di Badesi, Sig. Francesco Stangoni, per un periodo di 1 anno, per 12 ore settimanali, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma 557, della L. n. 311/2004, con decorrenza dal 8.08.2016;

VISTI i seguenti articoli del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi, i quali testualmente recitano:

- art.8, comma 2, "I Responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, sentita la Giunta Comunale, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione";

- art.17, comma 1, "Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti, con atto scritto e motivato, dal Sindaco, per un periodo massimo non superiore a 5 anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità. In ogni caso, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco";

VISTO l'art.11 del CCNL del 31.03.1999, il quale testualmente recita "i comuni privi di posizioni dirigenziali, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt.8 e seguenti esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato";

POICHÉ negli Enti di piccole dimensioni demografiche e privi di posizioni dirigenziali, il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative è demandato alla competenza del Sindaco, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

DATO ATTO che il Sig. Francesco Stangoni Istruttore Direttivo, inquadrato nella Cat. D6, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Badesi e dell'Unione dei Comuni con sede a Valledoria, titolare di posizione organizzativa presso detto Comune, interpellato in proposito, ha espresso la propria disponibilità a prestare servizio presso questo Ente ;

VISTA l'autorizzazione del Comune di Badesi all'espletamento dell'attività lavorativa presso questo ente da parte del proprio Comandante, Sig. Francesco Stangoni, Istruttore direttivo cat.D6;

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per l'anno 2005) ai sensi del quale: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gestori servizi a



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.";

ATTESO che la disposizione anzi richiamata, come si evince dal parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, su richiesta del Ministro dell'interno, introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si attegga come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno ;

VISTO il parere ARAN in data 23.10.2013, secondo il quale il titolare di P.O. può essere autorizzato dalla propria amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, a prestare, previa sottoscrizione di apposita convenzione fra enti, un rapporto di lavoro presso altro ente locale di modeste dimensioni, potendo essere, anche in tale ente, titolare di posizione organizzativa;

VISTI gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. stipulato il 31/03/1999, ai sensi dei quali è previsto, tra l'altro, che gli incarichi per le posizioni organizzative possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti classificati nella cat. D per un periodo massimo non superiore a 5 anni e per un importo retributivo da un minimo di €. 5.164,57 a un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità;

VISTO il Decreto n° 16 del 04.08.2015, relativo al conferimento incarico a scavalco per un periodo di 1 anno a decorrere dal 04.08.2015, con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali e attribuzione responsabilità area vigilanza e posizione organizzativa, con decorrenza dal 7.08.2014, al Comandante della Polizia Locale di Badesi, Sig. Francesco Stangoni.

CONSIDERATO che il Comandante Francesco Stangoni ha svolto l'incarico conferitogli con elevata capacità professionale, svolgendo la propria attività con precisione e scrupolo;

RITENUTO, per le motivazioni esposte nella delibera di G.C. n.122 del 18.07.2016, di poter riconferire al Sig. Francesco Stangoni la responsabilità di posizione organizzativa già attribuita anche dal Comune di Badesi e attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza;

RITENUTO altresì che i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, dovendo ricoprire il dipendente la responsabilità di posizione organizzativa ed espletare le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, possano essere derogati nella fattispecie dalla previsione contenuta nell'art. 17, comma 5, lett. a) della stessa legge 66/2003;

PRESO ATTO che il combinato disposto di cui all'art. 10 del ccnl 31/3/1999 e l'art. 11 del ccnl 22/1/2004 impone il principio di riproporzionamento della retribuzione di posizione nel caso di attività prestata a tempo parziale;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per l'anno 2005);

DECRETA

1. **DI CONFERIRE** al dipendente Sig. Francesco Stangoni, a decorrere dalla data odierna l'incarico di Responsabile del Servizio Polizia Locale, per il periodo di 1 anno, attribuendo



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

allo stesso la posizione organizzativa di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del CCNL in data 31/03/1999;

2. **DI RICONOSCERE** al Sig. Francesco Stangoni la retribuzione di posizione e di risultato in misura proporzionale all'attività prestata a tempo parziale ed rimborso delle spese di viaggio. Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'erogazione della retribuzione di risultato, è subordinata alla preliminare valutazione positiva dell'attività del dipendente ad opera del nucleo di valutazione.
3. **DI DARE ATTO** che:
 - si applicano, per quanto non previsto in quest'atto, tutte le disposizioni in materia sancite dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché nella legislazione nazionale e regionale relativa agli EE.LL., nei CCNL di settore e nella legislazione civile sul lavoro dipendente;
 - con il presente decreto è rispettato il **vincolo finanziario prescritto dal comma 557-quater, dell'articolo unico, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e l'obbligo** di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
 - l'onere derivante dalla presente, graverà per gli anni 2016 e 2017 a carico dell'intervento 1010201, cap.241/1 e 251/1 dei rispettivi bilanci di competenza;
4. **DI ATTRIBUIRE** provvisoriamente allo stesso, per i compiti assegnati con il presente atto, la dotazione di personale attualmente assegnata al servizio polizia locale;
5. **DI TRASMETTERE** del presente decreto all'ufficio finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.LGS.n.267/2000, per i provvedimenti di assunzione impegno contabile e liquidazione, con pagamento della retribuzione e rimborso delle spese di viaggio in rate mensili e le indennità di posizione e di risultato a seguito di valutazione positiva dei risultati;
6. **DI NOTIFICARE** il presente atto all'interessato;



IL SINDACO
Dott. Domenico Mannironi

Visto per la regolarità contabile, l'attestazione della copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno contabile.



Il Responsabile del servizio finanziario